APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCO-MONEGASCO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DEL LITORALE MEDITERRANEO, FIRMATO A MONACO IL 10 MAGGIO 1976

Art. 6 (Accordo)

La Presidenza della Commissione e' assicurata per due anni successivamente dal capo di ciascuna delle delegazioni nell'ordine dei Governi quale figura nel Preambolo. Tuttavia, la Presidenza e' assicurata, per il primo periodo, dal capo della delegazione monegasca.

Versione in vigore dal 27 novembre 1980, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976
Estremi	Legge 24 ottobre 1980, n. 743
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-italo-franco-monegasco/accordo-art-6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it